

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINOCCHIARO FIDELBO, ANTOCI, BARBALACE, ENZO BIANCO, CAPRILI, DEL BASSO DE CARO, EVANGELISTI, FOLENA, CANGEMI, GORACCI, ANGELO LAURICELLA, LATTERI, LENTO, LOMBARDO, RAMON MANTOVANI, MARINO, MELILLA, MONELLO, OLIVO, PISCITELLO, RICCIUTI, SAPIENZA, SCAVONE, SITRA, SPERANZA, STORNELLO, TRANTINO, TRIPODI, URSO, VENDOLA

Interventi urgenti per l'adeguamento antisismico delle strutture urbane e degli edifici in zone ad alto rischio sismico

Presentata il 14 gennaio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge nasce dal riconoscimento della necessità improrogabile che lo Stato intervenga per prevenire gli effetti delle calamità sismiche la cui minaccia incombe permanentemente su gran parte del territorio nazionale, com'è provato da esperienze recenti e passate, così come dall'avanzamento degli studi in materia. L'adeguamento funzionale degli interventi di protezione civile, infatti, non appare sufficiente ad assicurare la riduzione del rischio sismico per le popolazioni, particolarmente in quella fascia di comuni interessati, che copre tra il 60 e il 70 per

cento del Paese (come rilevato dal « Progetto finalizzato geodinamica » del CNR), e nella quale peraltro gli strumenti urbanistici e di governo del territorio, consentiti dalla normativa vigente, non risultano complessivamente permeati dal problema.

In particolare, la legislazione urbanistica statale vigente non contiene specifiche prescrizioni di prevenzione antisismica, ed è pur vero che il rispetto di tale legislazione non è stato assicurato dai meccanismi di vigilanza in essa previsti: viceversa non si sarebbe avvertita la necessità di ricorrere a sempre più frequenti misure di sanatoria e di condono.

La prevenzione antisismica è, dunque, in atto affidata alle sole norme tecniche che regolano i criteri costruttivi (legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successivi relativi decreti ministeriali di disciplina delle regole edificatorie nelle zone classificate sismiche). Ma tali norme rivelano, tuttavia, i propri limiti proprio nelle aree già edificate, pubbliche e private, laddove i previsti interventi di miglioramento e di adeguamento non sono però accompagnati da opportune e necessarie incentivazioni economiche. Esse, peraltro, sono il risultato di decisioni assunte sempre a seguito di eventi catastrofici, ma mai di carattere preventivo.

Siamo, quindi, di fronte alla necessità di colmare un vuoto legislativo in materia di uso e difesa del suolo, che richiede l'emanazione di un insostituibile ed urgente provvedimento organico, sicuramente di lunga e complessa elaborazione, al cui processo questa proposta di legge intende dare un contributo operativo. Pur essendo specificamente intesa a consentire interventi di immediata fattibilità sugli edifici pubblici e privati, essa disciplina, infatti, anche le modalità di formazione di « piani di recupero antisismico per le strutture urbane », destinati, tra l'altro, a fornire i materiali conoscitivi utili, in termini tecnici ed economici, per la presentazione alle Camere, da parte del Governo, di un piano straordinario di interventi nelle zone a più elevato rischio (articolo 4).

Proprio l'esistenza di zone ad altissima pericolosità sismica, indicate da qualificate analisi scientifiche (cfr. I Seminario internazionale di studi sismogenetici — Erice 1985 —; II Seminario di sismologia — Erice 1986), nella Sicilia orientale, nella Calabria meridionale, nella zona di Avezano e nella valle Garfagnana (Lucca), unita alle disponibili previsioni su base statistica (che fanno temere eventi gravi nell'arco dei prossimi decenni o addirittura dei prossimi anni), impongono interventi immediati e concentrati di prevenzione in tali zone. A tal fine questa proposta di legge prevede l'attuazione im-

mediata di interventi di adeguamento antisismico delle strutture urbane e degli edifici ricadenti nelle zone indicate come più esposte a rischio.

La disponibilità limitata di risorse finanziarie impone, d'altra parte, di selezionare con cura le aree di intervento, secondo una scala di priorità che non può non aderire a quella scientificamente individuata del rischio sismico.

L'articolo 1 fa riferimento alla classificazione dei comuni secondo la normativa vigente, affiancando a tale criterio l'individuazione delle province secondo le menzionate indicazioni scientifiche. I comuni così individuati, ma anche le province, le regioni e le amministrazioni statali interessate, sono autorizzati a predisporre progetti di interventi immediatamente eseguibili per la ristrutturazione e l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici la cui agibilità e sicurezza, in caso di emergenza, assume importanza fondamentale per la salute dei cittadini e gli interventi di protezione civile. I progetti verranno valutati e selezionati secondo criteri fissati di concerto dai Ministri dei lavori pubblici e per il coordinamento della protezione civile, sentiti i presidenti delle regioni interessate, da una struttura tecnico-scientifica della quale si prevede l'apposita istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici. La decisione sulla finanziabilità dei progetti, sulla base delle risultanze di tale valutazione, è demandata ai Ministri dei lavori pubblici e per il coordinamento della protezione civile, secondo la scala di priorità indicata all'articolo 5, che individua tipologie di immobili di primaria importanza sotto il profilo funzionale ed operativo (prefetture, ospedali, scuole, municipi, caserme, eccetera).

Ma il problema dell'adeguamento antisismico non riguarda solo le condizioni di operatività dei soccorsi e la sicurezza degli edifici pubblici: le stesse abitazioni e gli edifici privati a destinazione d'uso collettivo costruiti prima dell'emanazione delle norme tecniche di prevenzione sono da considerarsi fonte di elevato rischio per i cittadini. A disposizione dei proprietari

viene, dunque, posta l'opportunità di intervenire direttamente ed immediatamente per l'adeguamento antisismico di tali immobili, mediante la concessione di contributi in conto capitale pari al 40 per cento dell'intera somma occorrente per le opere in questione (articolo 6), e, sulla restante parte, di mutui agevolati con contributo pari al 50 per cento del tasso di riferimento vigente.

Anche in questo caso si prevede (articolo 6, commi 4 e 5) un meccanismo di concessione degli incentivi finanziari fondato su di una valutazione tecnica — che spetta ai competenti uffici regionali, ai quali viene affidato anche il controllo sulle modalità di esecuzione delle opere — oltre alla preventiva fissazione dei criteri. La decisione viene demandata alle amministrazioni regionali interessate. Al fine di scoraggiare efficacemente ogni uso anche parzialmente difforme dalle finalità di prevenzione antisismica (miglioramento o adeguamento) dei contributi concessi per effetto di questa legge, viene prevista una sanzione penale equivalente al reato di « truffa ai danni dello Stato », nei casi in cui ciò venisse riscontrato.

Ma, come si è detto, questa proposta di legge, seppure caratterizzata in primo luogo dalla promozione di interventi immediati ed efficaci per accrescere le condizioni di sicurezza dei cittadini nelle zone ad altissimo rischio, intende rappresentare un « ponte » concreto nella direzione di interventi più organici di governo del territorio ispirati a criteri di prevenzione antisismica. Così viene affidato alle regioni (articolo 2) il compito di indirizzare, ai comuni delle zone interessate, direttive contenenti i criteri utili alla predisposizione di studi sulla vulnerabilità sismica e, sulla base di questi, di « piani di recupero antisismico » contenenti l'indicazione degli interventi immediatamente necessari per il consolidamento degli immobili di interesse pubblico, ma anche delle misure di carattere urbanistico-territoriale per adeguare la complessiva conformazione urbana alle esigenze di prevenzione antisismica.

Le amministrazioni locali possono disporre, a tal fine, dei finanziamenti stanziati per effetto di questo provvedimento, nonché della consulenza delle competenti strutture tecniche e scientifiche regionali e statali; la predisposizione degli studi potrà, inoltre, essere affidata dalle regioni alle province interessate, o a consorzi o associazioni tra i comuni, costituiti anche in deroga alla vigente normativa in materia. Si fa, inoltre, esplicito riferimento alla realizzazione di strutture varie e di collegamento idonee a garantire, in caso di emergenza, le condizioni di uscita ed accesso all'abitato e il collegamento con i presidi operativi strategici; all'individuazione delle adeguate aree urbane per realizzare — entro raggi d'influenza di quartiere — gli spazi-rifugio attrezzati, indispensabili in caso di emergenza; alla più complessiva ristrutturazione urbanistica e alla redistribuzione degli insediamenti abitativi e produttivi delle aree più degradate (e perciò più vulnerabili), con maggiore indice di pericolosità.

La predisposizione dei « piani di recupero antisismico » consentirà, da un lato di iscrivere gli interventi immediatamente eseguibili e finanziabili di cui all'articolo 5 in un quadro più generale di ristrutturazione urbanistica e territoriale, da un altro lato di ottenere una « mappa » degli interventi realizzabili, con le relative priorità, fattibilità e costi, nell'ambito di un più organico intervento statale nelle aree in questione (articolo 4).

Proprio per il rilievo plurifunzionale dei « piani di recupero antisismico » si prevede una procedura straordinaria e snella per la loro predisposizione ed approvazione. Non solo viene previsto un intervento sostitutivo da parte dei competenti uffici regionali in caso di inadempienze, ritardi o insufficienza tecnica degli enti locali — pur restando alla competenza dei consigli comunali l'approvazione dei piani — ma si opta per una immediata efficacia dei piani che prevede persino, laddove necessario, il ricorso alla variazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Naturalmente il complesso di interventi promossi da questa proposta di legge, pur essendo ancora lontano dall'esaurire il fabbisogno di prevenzione e adeguamento antisismico dei territori a rischio, è di per sé tale da richiedere un notevole sforzo finanziario. D'altro canto l'intervento dello Stato, dal 1968 (terremoto del Belice) ad oggi, è ammontato (secondo calcoli del professor Enzo Boschi) a circa 100 mila miliardi, che non possono tenere conto certo dell'incalcolabile costo riferibile alla perdita di tante vite umane.

Secondo la valutazione del professor Boschi, con una spesa di 15 mila miliardi è possibile provvedere, in un quinquennio, all'adeguamento e alla ristrutturazione di un'area metropolitana come quella di Catania, con riferimento alle realizzazioni effettuate in Giappone, in zone urbane di condizioni analoghe a quelle dell'area etnea (e con misure di prevenzione peraltro rapportate ad eventi sismici del tutto superiori a quelli ipotizzabili per la Sicilia sud-orientale).

È ormai un dato acquisito come il grado di rischio sismico per le popolazioni sia direttamente collegato, oltre che alla naturale sismicità del territorio, allo stato del suolo, delle strutture urbane e della densità di popolazione. Il disastroso terremoto della Basilicata e della Campania e quello della Sicilia orientale hanno mostrato con tutta evidenza quanto abbiano inciso sulla dimensione dei danni i rischi derivanti da elementi imputabili a precise responsabilità umane, e politiche in primo luogo, come il degrado urbano e il mancato adeguamento antisismico del patrimonio edilizio pubblico e privato.

Con questa proposta di legge si intende avviare un nuovo corso di politiche pubbliche in materia, coniugando, per la prima volta, la gestione di interventi immediati di prevenzione con obiettivi razionali di pianificazione del territorio, nella convinzione che il danno economico degli interventi a posteriori sia di gran lunga maggiore rispetto ai vantaggi di una spesa programmata a fini di prevenzione, e que-

sto senza introdurre nel computo il danno della perdita di tante vite umane.

Ma quello economico è un argomento sicuramente secondario rispetto all'obiettivo prioritario di salvare vite umane dai pericoli che derivano, con effetti moltiplicativi, dall'elevata concentrazione urbana: ed è, d'altronde, facile rilevare come le necessità di « ridurre la spesa pubblica » non possano tuttavia prescindere dalla razionalità di tale spesa. Il fatto che i finanziamenti per il restauro e la tutela di beni culturali ed ambientali, o quelli per interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata, o quelli per il recupero del patrimonio edilizio degradato, o quelli per il recupero del patrimonio edilizio abusivo, non trovino in definitiva un organico coordinamento di spesa nella direzione dell'adeguamento antisismico delle strutture urbane ed edilizie delle zone a più alto rischio, mostra infatti come sia del tutto male utilizzato il gettito fiscale gravante in maniera prevalente — come si sa — sulle fasce dei lavoratori dipendenti (ai quali è peraltro richiesta una contribuzione per la realizzazione di « case » — fondi Gescal —, che non possono essere però « case che cadono alla prima scossetta di terremoto »).

Ma il riferimento a fattori economici porta a considerare anche, e non è certo trascurabile, come l'apporto degli investimenti promossi e finanziabili con la presente proposta di legge, offra anche soluzioni adeguate ai notevoli problemi occupazionali del settore edilizio, considerato tradizionalmente « trainante » nelle aree meridionali, ma solo nell'ottica di una corretta politica di pianificazione della risorsa suolo.

L'obiettivo del recupero antisismico e della riqualificazione delle aree urbane degradate, oltre che un grande impegno civile e morale, rappresenta, dunque, anche l'occasione per mettere in moto, nel Mezzogiorno, un grande volano di attività produttive in grado di accrescere tanto i livelli occupazionali e il conseguente sviluppo tecnologico dell'industria delle costruzioni, quanto quelli derivanti dagli

effetti fisici e culturali di una corretta pianificazione del territorio: e questo è davvero prioritario per presentarsi con le carte in regola all'appuntamento dell'integrazione europea, se è vero che la soluzione dei problemi del Paese passa innanzitutto per quella dei problemi del Mezzogiorno!

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge riproduce i contenuti della proposta di legge di iniziativa popolare annunciata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1990, promossa dal CISP (Centro di iniziative e studi di prevenzione antisismica) di Catania e dalla CGIL, sulla quale sono state raccolte 40.500 firme.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge disciplina gli interventi urgenti tendenti a ridurre il grado di vulnerabilità sismica mediante l'adeguamento delle strutture urbane e degli edifici nelle aree del Paese a più alto rischio sismico.

2. La presente legge si applica nei comuni classificati con il grado di sismicità $S = 12$ o $S = 9$ delle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Pescara, Chieti, Lucca e Massa Carrara.

ART. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni Sicilia, Calabria, Abruzzo e Toscana, con decreto del presidente della giunta regionale, forniscono direttive ai comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 1 per la predisposizione di piani di recupero antisismico, sulla base di studi sulla vulnerabilità sismica delle aree medesime.

2. Le direttive di cui al comma 1 indicano, sulla base della normativa tecnica statale e della normativa urbanistica e territoriale di ciascuna regione, i criteri per l'elaborazione degli studi di vulnerabilità sismica finalizzati alla predisposizione dei piani di recupero antisismico, con riferimento a:

a) situazione geo-morfo-tettonica (faglie, clinometria, franosità, *creeping*, e similari);

b) microzonazione sismica;

c) rapporti dinamici terreno-edifici;

d) consistenza strutturale dei manufatti edilizi e loro vulnerabilità specifica alla sollecitazione dinamica (degrado di

materiali e di malte, conglomerati e acciaio, strutture spingenti, irregolarità di maglie strutturali, problemi di fondazioni);

e) densità abitativa;

f) altezza degli edifici e numero dei piani fuori terra;

g) contiguità degli edifici e vulnerabilità da martellamento;

h) regimi di appartenenza e di possesso;

i) utilizzazione delle unità immobiliari;

l) raggi d'influenza di aree libere nei quartieri utilizzabili come rifugi in caso di emergenza;

m) raggi d'influenza di attrezzature pubbliche realizzate nel quartiere con criteri antisismici.

3. Al fine dell'elaborazione degli studi e dei piani di cui al comma 2 le giunte comunali possono avvalersi della collaborazione dei competenti uffici regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), delle università e, ove necessario, di consulenze private. Le direttive di cui al comma 1 possono prevedere che gli studi sulla vulnerabilità sismica siano svolti sotto la responsabilità delle province interessate o di consorzi o associazioni tra i comuni, costituiti nei modi previsti dal decreto del presidente della giunta regionale, sentita la giunta stessa, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

4. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, approva il piano di recupero antisismico che costituisce, ove necessario, variazione al piano regolatore generale comunale. Decorso il termine di sei mesi dall'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale senza che sia intervenuta l'approvazione del piano di recupero, i competenti organi regionali provvedono, entro sei mesi, in via sostitutiva alla predisposizione del piano medesimo. L'approvazione del piano di recupero così

predisposto viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale entro un mese dalla data di ricevimento.

ART. 3.

1. I piani di recupero antisismico devono prevedere, oltre ai necessari interventi di consolidamento antisismico degli edifici pubblici o adibiti a funzioni o servizi di interesse pubblico:

a) la realizzazione o l'adeguamento antisismico delle infrastrutture viarie necessarie per mantenere efficienti, in caso di emergenza, le condizioni di uscita e di accesso all'abitato e di collegamento con i presidi strategici (quali prefetture, ospedali, municipio, caserme);

b) la realizzazione o l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche necessarie per mantenere efficienti, in caso di emergenza, l'erogazione di acqua potabile, energia, informazione, nonché lo smaltimento di materie di rifiuto, anche con la predisposizione di reti alternative o supplementari;

c) la ristrutturazione urbanistica delle aree più degradate e l'individuazione delle funzioni direzionali e commerciali da decentrare al fine di ridurre la densità abitativa delle parti della città ritenute più esposte;

d) l'individuazione di adeguate aree urbane, con riferimento ad idonei raggi d'influenza in ciascuna zona urbana, per realizzare spazi liberi attrezzati, verde pubblico, parcheggi, attrezzature per la protezione civile e l'assistenza sanitaria, da utilizzare sia per l'ordinaria fruizione che per le fasi dell'emergenza.

2. I piani devono inoltre indicare, per ciascuno dei progetti di intervento necessari per la loro attuazione e sulla base dello studio di vulnerabilità sismica, il loro grado di priorità e la stima dei relativi costi di esecuzione.

3. Per quanto concerne gli interventi all'interno dei perimetri dei centri storici sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale.

4. L'onere finanziario per la predisposizione dei piani di cui al presente articolo è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile.

5. Per l'acquisizione degli immobili necessari all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 18, come modificato dall'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 38 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'approvazione dei piani di recupero per l'adeguamento antisismico delle strutture urbane e degli edifici ricadenti nelle aree di cui all'articolo 1 costituisce a tutti gli effetti dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere conseguenti, miranti a perseguire fini di pubblica incolumità e sicurezza. Le varianti agli strumenti urbanistici vigenti non necessitano di autorizzazione ed i relativi vincoli di inedificabilità privata o comunque preordinati all'espropriazione hanno validità decennale a decorrere dalla data di approvazione dei piani di recupero medesimi.

ART. 4.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei piani di recupero antisismico predisposti ai sensi della presente legge, presenta alle Camere apposito provvedimento legislativo collegato alla legge finanziaria per l'anno 1994, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362, ai fini del finanziamento di un piano straordinario di interventi per la riduzione della vulnerabilità sismica nelle aree di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. I comuni, le province e le amministrazioni statali e regionali interessate dalle misure previste dalla presente legge sono autorizzate a predisporre e presentare al Ministero dei lavori pubblici, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, progetti immediatamente eseguibili di ristrutturazione e di adeguamento antisismico riguardanti gli edifici pubblici che rivestono primaria importanza per l'esecuzione degli interventi di protezione civile, nonché progetti di realizzazione di edifici da adibire ad alloggi-parcheggio nelle aree assoggettate dai piani di recupero antisismico ad interventi di ristrutturazione urbanistica. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme contenenti, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, la specificazione della necessaria natura di adeguamento o di miglioramento e i requisiti aggiuntivi degli interventi, ai fini della predisposizione dei progetti di cui al presente articolo, nonché di quelli di cui all'articolo 6.

2. Alla fissazione dei criteri di valutazione dei progetti e al piano di riparto delle risorse finanziarie si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da adottare di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i presidenti delle regioni Sicilia, Calabria, Abruzzo e Toscana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'istruzione tecnica delle domande provvede il Nucleo di valutazione dei progetti di recupero antisismico, da istituire con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti

Commissioni parlamentari. Alla valutazione e approvazione dei progetti provvede, con proprio decreto, sulla base della predetta istruttoria, il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Ai fini dell'ammissione al finanziamento previsto dalla presente legge e dell'esecuzione dei progetti si terrà conto, in via prioritaria, del grado di vulnerabilità sismica dei seguenti edifici:

- a) sedi di prefettura;
- b) sedi, nonché uffici e servizi di comuni, province e regioni;
- c) ospedali ed altri presidi sanitari locali;
- d) caserme dei vigili del fuoco, con edifici annessi;
- e) scuole ed aule di istituti universitari;
- f) sedi destinate ad ospitare impianti essenziali per il funzionamento delle reti di servizi tecnologici di interesse urbano per il rifornimento energetico ed idrico;
- g) edifici eventualmente specificati nei piani di protezione civile.

4. L'onere finanziario per la predisposizione e la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo è a carico del bilancio dello Stato.

ART. 6.

1. I proprietari di abitazioni civili ricadenti nelle zone di cui all'articolo 1, costruite antecedentemente alla dichiarazione di sismicità delle zone medesime, possono fruire, per la realizzazione di opere di adeguamento antisismico, di un contributo in conto capitale pari al 40 per cento dell'intera somma occorrente. Sulla restante parte può essere concesso un contributo sul pagamento degli interessi pari al 50 per cento del tasso di riferimento vigente su mutui quindicennali che gli istituti di credito fondiario sono autorizzati ad erogare anche in deroga alle vi-

genti norme legislative, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 2. Per gli interventi su immobili non adibiti a prima abitazione il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato sono ridotti nella misura del 50 per cento.

2. Dei contributi di cui al comma 1 possono fruire, altresì, i proprietari degli edifici che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, o i loro legali rappresentanti. Sono da considerare immobili a rischio, ai fini di cui al comma 1:

a) le costruzioni destinate ad attività produttive (industriali, commerciali, agricole, artigianali);

b) i locali di spettacolo, di intrattenimento e di riunione;

c) le costruzioni adibite ad attività turistico-ricettive o per la ristorazione;

d) i locali destinati al pubblico annessi ad impianti sportivi.

3. Le regioni in cui ricadono le aree di cui all'articolo 1, possono integrare le misure dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, indirizzando agli interventi di adeguamento e miglioramento anche i fondi derivanti dall'applicazione del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico degradato.

4. Le domande relative ai contributi di cui al presente articolo vengono presentate alla regione competente, che ne dispone la concessione, previa favorevole relazione dei propri uffici competenti in ordine alla valutazione tecnica ed alla congruità dei costi delle opere.

5. I criteri di selezione delle domande di cui al comma 4 sono stabiliti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna regione, con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base della valutazione del grado di vulnerabilità dell'edificio, da dimostrarsi da parte dell'interessato, e della pericolosità stabilita sulla base dello stu-

dio sulla vulnerabilità sismica della zona effettuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

6. Il controllo sull'effettiva e corretta esecuzione delle opere di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di cui al presente articolo è effettuato dai competenti uffici regionali.

7. L'uso in difformità, rispettivamente delle finalità di adeguamento o miglioramento antisismico dei contributi concessi ai sensi della presente legge, è punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.

ART. 7.

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 è costituito presso la *Cassa depositi e prestiti un fondo speciale* con gestione autonoma e dotazione di lire 2.000 miliardi. Lo Stato provvede alla costituzione del fondo mediante il versamento di 500 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996.

2. Alla ripartizione del fondo tra le regioni interessate si provvede sulla base della consistenza demografica delle relative aree a rischio. Le singole regioni hanno facoltà di disporre con propria legge, sulla base delle proprie disponibilità di bilancio, integrazioni della quota determinata per effetto del presente articolo.